

CITTA' DI RECANATI

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

NR. 321 del 24/04/2018 del Registro Generale

Nr. 117 del 24/04/2018 del Registro Settoriale

Area Servizi al Cittadino e Affari Generali
Servizio Legale e Contenzioso - Contratti e Gare

Oggetto:

CONCESSIONE SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. (CIG: 7435526629). REVOCA IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI DI GARA.

CITTA' DI RECANATI

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI

Premesso che:

- con deliberazione del 29.12.2017 n. 294 la Giunta Comunale ha stabilito di dare avvio alle procedure per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con determinazione dirigenziale n. 245 del 30.03.2018 Reg. Gen. è stata disposta l'indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della concessione del servizio suddetto e sono stati approvati i seguenti atti di gara:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Modulistica:
 - ALL. 1 - Istanza di ammissione alla gara
 - ALL. 2 - Dichiarazione integrativa requisiti
 - ALL. 3 - Scheda offerta tecnica
 - ALL. 4 - Scheda offerta economica
 - ALL. 5 - Piano Economico – Finanziario;

Visto che la gara è stata indetta con Bando Prot. n. 13055 del 30.03.2018 e Disciplinare del 30.03.2018;

Verificato che:

- il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 07.05.2018 ore 13,00;
- alla data odierna non è pervenuta alcuna offerta;

Dato atto che alla procedura di gara di cui trattasi è attribuito il seguente CIG: 7435526629;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018;

Considerato che:

CITTA' DI RECANATI

- la Corte Costituzionale con la citata sentenza risolve una questione interpretativa in ordine alla legittimità dell'applicazione degli aumenti tariffari in materia di imposta sulla pubblicità adottati prima o dopo il 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del D.L. 22.06.2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 134;

- il D.L. n. 83/2012, all'art. 23, comma 7, abroga l'art. 11, comma 10, della L. 27.12.1997, n. 449 relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. 27.07.2000, n. 212;

- la L. n. 208/2015, all'art. 1, comma 739, interpreta il richiamato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012;

- la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, con ordinanza del 01.02.2017, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nel comma 739 dell'art. 1, della L. n. 208/2015;

- la Corte Costituzionale con sentenza n.15/2018 ha respinto la questione di legittimità costituzionale richiamando il principio di "ultrattività delle tariffe, previsto dall'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, che comporta la proroga automatica delle tariffe adottate l'anno precedente in caso di mancata delibera per gli anni successivi ed ha puntualizzato che *"La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni. Era dunque ben possibile che essi avessero già deliberato in tal senso. Di qui la necessità di chiarire gli effetti dell'abrogazione disposta dal d.l. n. 83 del 2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l'anno d'imposta 2012."*;

Ritenuto, pertanto, in ossequio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione Italiana, di procedere alla revoca in autotutela degli atti della gara in argomento, al fine di procedere ad approfondimenti valutativi degli elementi della concessione, alla luce della surrichiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018;

Richiamato l'art. 21 - quinquies (Revoca del provvedimento) della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. che recita *"1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca*

CITTA' DI RECANATI

determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.”;

Verificata, quindi, la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere alla revoca in autotutela degli atti di gara;

Dato atto del consolidato orientamento giurisprudenziale in relazione all'ampia discrezionalità riconosciuta alle Amministrazioni aggiudicatrici in materia di revoca delle procedure di gara;

Richiamata in particolare la sentenza n. 5266 del Consiglio di Stato, Sezione V, 23 ottobre 2014, che, tra l'altro, recita "SOGGIUNTO, per completezza, che la giurisprudenza ha altresì chiarito: - che pure dopo l'aggiudicazione definitiva non è precluso all'Amministrazione appaltante di revocarla, in presenza di un interesse pubblico concreto specificamente indicato nella motivazione del provvedimento di autotutela (C.d.S., III, 26 settembre 2013, n. 4809; 11 luglio 2012, n. 4116); - che l'Amministrazione, invero, è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; - che, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è pertanto legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante proceda, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, omissis.....”;

Verificato che nessun pregiudizio può derivare ad alcuno come conseguenza del presente provvedimento di revoca non essendo pervenute offerte e, pertanto, non deve essere previsto alcun indennizzo;

Visto inoltre che con la determinazione dirigenziale n. 245 del 30.03.2018 Reg. Gen. è stata disposta la proroga tecnica, fino al 30.06.2018, della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni a favore dell'attuale concessionario Ditta ABACO SPA, con sede legale a Padova, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep n. 2784/2009;

Ritenuto necessario prevedere una ulteriore proroga tecnica fino al 31.12.2018, nelle more dell'esperimento di nuova gara;

Considerato che la giurisprudenza ammette tale proroga, affermando che: *“Per effetto dell'applicazione dei principi comunitari che considerano la proroga o il rinnovo di un contratto quale contratto nuovo soggiacente a regole competitive, è vietata la proroga tacita e la proroga può essere concessa, esclusivamente con provvedimento espresso, al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire*

CITTA' DI RECANATI

l'espletamento della procedura di evidenza pubblica" (Cons. Stato, sez. V, n. 2.151/2011). Dunque, è legittima la proroga solo se connessa ad una nuova gara;

Dato atto che anche l'Autorità di Vigilanza si è espressa favorevolmente in materia, sostenendo che "è pacifico che, in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici, non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità alla normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora, abbia la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara. La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro" (AVCP, deliberazione n. 33/2013).";

Precisato a tale proposito che non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga cd tecnica dei contratti in essere come si evince da quanto riportato nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari – A42, che si riporta testualmente *"Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";*

Richiamati:

- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 come integrato e corretto dal D.Lgs. 19.04.2017, n. 56,
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- la L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

Richiamato inoltre l'art. 151, comma 4, del citato D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Attesa la propria competenza in qualità di Dirigente dell'Ufficio Contratti e Gare;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21- quinquies della L. 07.08.1990, n. 241, gli atti di gara, a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, e precisamente i seguenti atti:

CITTA' DI RECANATI

- la determinazione dirigenziale n. 245 del 30.03.2018 Reg. Gen., avente ad oggetto "Concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti. Indizione gara (CIG: 7435526629)", ad eccezione della parte relativa alla proroga tecnica, fino al 30.06.2018, della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni a favore dell'attuale concessionario Ditta ABACO SPA, con sede legale a Padova, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep n. 2784/2009;

- il Bando di gara Prot. n. 13055 del 30.03.2018

- il Disciplinare di gara del 30.03.2018

- la seguente Modulistica allegata al Disciplinare di gara:

- ALL. 1 - Istanza di ammissione alla gara,
- ALL. 2 - Dichiarazione integrativa requisiti,
- ALL. 3 - Scheda offerta tecnica,
- ALL. 4 - Scheda offerta economica,
- ALL. 5 - Piano Economico – Finanziario.

3. Dare atto che alla data odierna non è pervenuta alcuna offerta.

4. Riservarsi di indire una nuova gara, dopo aver effettuato le verifiche circa l'impatto a livello locale delle conseguenze della decisione della Consulta, tenuto conto degli indirizzi che la dottrina sta emanando su questo argomento.

5. Pubblicare le disposizioni di revoca di cui alla presente determinazione dirigenziale con gli stessi mezzi e forme utilizzati per la pubblicazione dell'indizione della procedura di gara in oggetto.

6. Disporre la proroga tecnica, fino al 31.12.2018, della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni a favore dell'attuale concessionario Ditta ABACO SPA, con sede legale a Padova, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep n. 2784/2009.

7. Dare atto, con riferimento alla proroga, che il CIG risulta essere il seguente Z391D4A9AD non essendo prevista la richiesta di un nuovo CIG, trattandosi di proroga tecnica.

8. Precisare che gli impegni di spesa conseguenti alla proroga tecnica verranno assunti dal Dirigente dell'Area Gestione Risorse ai pertinenti Capitoli del Bilancio di previsione.

CITTA' DI RECANATI

9. Trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Contratti e Gare, all'Area Gestione Risorse.

Il Dirigente
FOGLIA GIORGIO / ArubaPEC S.p.A.

CITTA' DI RECANATI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI
GENERALI

N. 321 N.SETT 117 - DEL 16/04/2018

Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE
DEI MANIFESTI. (CIG: 7435526629). REVOCA IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI DI GARA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.147 Bis e Art.183, comma 7 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)

Impegno	Anno	Capitolo	Siope	Importo
---------	------	----------	-------	---------

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile P.O. Servizio Bilancio
MASSACCESI MARISA / ArubaPEC S.p.A.

Lì, 24/04/2018

CITTA' DI RECANATI

Determina n° 321 n°sett 117 - del 24/04/2018

Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. (CIG: 7435526629). REVOCA IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI DI GARA.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 26/04/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
GIORGETTI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.